

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1999

concernente il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC)

[notificata con il numero C(1999) 1395]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/391/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente <sup>(2)</sup>,

- (1) considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE, le relazioni sull'attuazione della direttiva e la sua efficacia rispetto ad altri strumenti ambientali devono essere redatte conformemente alla procedura indicata agli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE;
- (2) considerando che l'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE stabilisce che la relazione sia redatta sulla base di un questionario o di un progetto elaborato dalla Commissione con l'assistenza del comitato istituito dall'articolo 6 della direttiva;
- (3) considerando che la prima relazione coprirà il periodo dal 2000 a tutto il 2002;
- (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal

comitato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il questionario allegato alla presente decisione, relativo alla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, è adottato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri usano questo questionario come base per redigere la relazione da presentare alla Commissione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE e dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1999.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

## ALLEGATO

**QUESTIONARIO SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE SULLA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO (INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL — IPPC)****1. Descrizione generale**

- 1.1. Quali sono stati i principali cambiamenti che è stato necessario apportare alla legislazione nazionale e al sistema di autorizzazione per conformarsi all'obiettivo generale di realizzare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva?

**2. Copertura degli impianti**

- 2.1. Per ciascuna delle sei sezioni dell'allegato I, quanti impianti rientrano nelle categorie indicate qui di seguito?
- Tutti gli impianti esistenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4), in funzione al termine del periodo contemplato dalla relazione.
  - Gli impianti esistenti per i quali è stata notificata una modifica sostanziale all'autorità competente e per i quali è stata concessa una autorizzazione durante il periodo contemplato dalla relazione.
  - Gli impianti nuovi (compresi quelli non ancora in funzione) per i quali è stata concessa un'autorizzazione durante il periodo contemplato dalla relazione.

**3. Obblighi fondamentali del gestore**

- 3.1. Quali misure sono state prese affinché le autorità competenti garantiscano che gli impianti funzionano conformemente ai principi generali fissati all'articolo 3?

**4. Impianti esistenti**

- 4.1. È previsto di applicare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ad alcune categorie di impianti esistenti prima della fine del periodo di transizione menzionato in detto articolo?
- 4.2. Entro quale data devono essere presentate le nuove domande o informazioni supplementari da parte degli impianti esistenti per garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro la fine del periodo di transizione menzionato in detto articolo?

**5. Domande di autorizzazione**

- 5.1. Come assicura la legislazione nazionale che le domande di autorizzazione contengono tutte le informazioni richieste dall'articolo 6?

**6. Coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione**

- 6.1. Quale(i) autorità competenti sono coinvolte nell'autorizzazione IPPC degli impianti?
- 6.2. Come assicura la legislazione nazionale che la procedura e le condizioni di autorizzazione siano pienamente coordinate nel caso in cui sia coinvolta più di un'autorità competente? Come funziona questo coordinamento nella pratica?

**7. Condizioni dell'autorizzazione**

- 7.1. Completezza delle condizioni di autorizzazione
- 7.1.1. Come garantisce la legislazione nazionale che l'autorizzazione contenga tutti i requisiti specificati all'articolo 9? In particolare, fornire dettagli su come vengono trattati ciascuno dei seguenti punti:
- valori limiti di emissione in aria e in acqua;
  - minimizzazione dell'inquinamento a lunga distanza o transfrontaliero;

- protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- gestione dei rifiuti;
- requisiti per il monitoraggio delle emissioni;
- misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio.

## 7.2. Opportunità e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione

- 7.2.1. Quali sono le disposizioni legislative, le procedure e i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione e le altre condizioni dell'autorizzazione al fine di garantire un elevato livello di protezione per l'ambiente nel suo insieme?
- 7.2.2. Che tipo di linee guida (vincolanti o non vincolanti) esistono a livello nazionale per determinare le migliori tecniche disponibili?
- 7.2.3. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, come si tiene conto, in generale o in casi specifici, delle considerazioni menzionate nell'allegato IV della direttiva?
- 7.2.4. In particolare, nel determinare le migliori tecniche disponibili, come si tiene conto, in generale o in casi specifici, delle informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, o da organizzazioni internazionali?
- 7.2.5. Quali misure sono state prese per garantire che i valori limite di emissione e i parametri equivalenti e le misure tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 3, siano basati sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'uso di una determinata tecnica o di una tecnologia specifica, ma tenendo conto dei parametri tecnici dell'impianto, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali?
- 7.2.6. Che tipo di linee guida (vincolanti o non vincolanti) esistono a livello nazionale relativamente ai requisiti di monitoraggio delle emissioni che devono essere inseriti nell'autorizzazione?

## 7.3. Dati rappresentativi disponibili

- 7.3.1. Fornire i dati rappresentativi disponibili sui valori limite fissati per ogni specifica categoria di attività in conformità dell'allegato I e, se opportuno, le migliori tecniche disponibili in base alle quali sono ricavati detti valori. Descrivere in che maniera questi dati sono stati scelti e raccolti.

La Commissione può, prima o durante il periodo contemplato dalla relazione, proporre linee guida per rispondere a questa domanda, per alcuni settori, in particolare sulla base delle informazioni pubblicate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2. In assenza di tali linee guida, i dati possono ad esempio essere espressi come forbice di valori limite.

- 7.3.2. Quali tipi di condizioni di autorizzazione, oltre ai valori limite di emissione, sono state stabilite? Fornire in particolare esempi di:
  - parametri e misure tecniche equivalenti che integrano i valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione;
  - parametri e misure tecniche equivalenti che sostituiscono i valori limite di emissione;
  - condizioni concernenti la protezione del suolo e delle acque sotterranee, la gestione dei rifiuti, i requisiti di monitoraggio delle emissioni e le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio.

## 8. Disposizioni generali vincolanti

- 8.1. La legislazione nazionale prevede la possibilità di stabilire determinate condizioni per talune categorie di impianti, sotto forma di disposizioni generali vincolanti, anziché introdurle nelle condizioni delle singole autorizzazioni?
- 8.2. Per quali categorie di impianti sono state stabilite disposizioni generali vincolanti? Di che tipo sono queste disposizioni?

## 9. Norme di qualità ambientale

- 9.1. Come affronta la legislazione nazionale la necessità di misure supplementari nei casi in cui l'uso delle migliori tecniche disponibili è insufficiente a rispettare una norma di qualità ambientale stabilita dalla legislazione comunitaria o definita in applicazione di questa?
- 9.2. Vi sono stati casi di questo tipo? In caso affermativo, quali misure supplementari sono state prese?

**10. Sviluppi delle migliori tecniche disponibili**

- 10.1. Quali iniziative sono state prese per garantire che le autorità competenti si tengano informate o siano informate in merito agli sviluppi delle migliori tecniche disponibili?

**11. Modifiche degli impianti**

- 11.1. Quali sono le disposizioni legislative, le procedure e le pratiche concernenti le modifiche apportate agli impianti dai gestori?
- 11.2. Come le autorità competenti determinano se una modifica dell'impianto può avere conseguenze per l'ambiente [articolo 2, paragrafo 10, lettera a)], e/o se tale modifica può avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente [articolo 2, paragrafo 10, lettera b)]?

**12. Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione**

- 12.1. Quali sono le disposizioni legislative, le procedure e le pratiche concernenti il riesame e l'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente?
- 12.2. La frequenza dei riesami e, ove necessario, degli aggiornamenti delle autorizzazioni è specificata nella legislazione nazionale oppure è determinata altrimenti?
- 12.3. In quale modo le autorità competenti decidono se i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, sono soddisfatti?

**13. Rispetto delle condizioni di autorizzazione**

- 13.1. Descrivere in termini generali le disposizioni legislative, le procedure e le pratiche per garantire il rispetto dei requisiti di autorizzazione.
- 13.2. Quali disposizioni legislative, procedure e pratiche garantiscono che i gestori informino regolarmente le autorità dei risultati del monitoraggio delle emissioni e tempestivamente di ogni inconveniente o incidente rilevante per l'ambiente?
- 13.3. La legislazione nazionale dà alle autorità competenti il diritto e/o l'obbligo di effettuare ispezioni sul sito?
- 13.4. Quali sono le procedure e le pratiche concernenti le regolari ispezioni sul sito da parte delle autorità competenti? Se non sono effettuate ispezioni regolari sul sito, come verificano le autorità competenti l'informazione fornita dal gestore?
- 13.5. Quali sanzioni o altre misure sono disponibili in caso di non conformità alle condizioni di autorizzazione? Sono state applicate sanzioni o altre misure durante il periodo contemplato dalla relazione?

**14. Informazione e partecipazione del pubblico**

- 14.1. Come provvede la legislazione nazionale all'informazione e alla partecipazione del pubblico nella procedura di autorizzazione?
- 14.2. Come è messa a disposizione del pubblico l'informazione sulle domande, sulle decisioni e i risultati del monitoraggio delle emissioni?
- 14.3. Quali misure sono state prese per garantire che il pubblico sia al corrente del suo diritto ad esprimere osservazioni sui documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1?
- 14.4. Di quanto tempo dispone il pubblico per esprimere le sue osservazioni sulle domande di autorizzazione prima che l'autorità competente prenda la sua decisione?
- 14.5. Come tengono conto le autorità delle osservazioni del pubblico nel prendere le loro decisioni?
- 14.6. In quali circostanze il pubblico può fare ricorso ad un'altra autorità o ad un tribunale contro una decisione di rilascio di un'autorizzazione?

14.7. Quale influenza hanno avuto le restrizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/313/CEE sull'accesso all'informazione e sulla partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione?

**15. Cooperazione transfrontaliera**

15.1. La legislazione nazionale assicura l'informazione transfrontaliera e la cooperazione oppure questo argomento è affidato a relazioni bilaterali o multilaterali tra gli Stati membri o alla prassi amministrativa?

15.2. Come si determina nella pratica se il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro?

15.3. Come è garantito dalla legislazione nazionale e/o dalla pratica un accesso adeguato all'informazione e la partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione nello Stato membro su cui potrebbero verificarsi effetti negativi? Questa partecipazione è abbinata ad un diritto di ricorso?

15.4. Quanti di questi casi si sono verificati nel periodo contemplato dalla relazione?

**16. Relazione con altri strumenti comunitari**

16.1. Come considerano gli Stati membri l'efficacia della direttiva, inter alia, rispetto ad altri strumenti ambientali della Comunità?

16.2. Quali misure sono state prese per garantire che l'attuazione della direttiva è coerente con l'attuazione di altri strumenti ambientali della Comunità?

---